

N. R.G. 2017/1387



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Nona Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1387/2017** promossa da:

ABOU BASSI (C.U.I.0553JRB) nato il 27.01.1997 a Guidoma (Niger) , rappresentato e difeso dall'avv. **D'ANGELO ALESSANDRA** del Foro di Torino, presso cui è domiciliato elettivamente in Torino, via Cavalli n. 28 bis.

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

RESISTENTE

e in contraddittorio con

PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,

avente ad oggetto: l'impugnativa del provvedimento in data 14.12.2016 , notificato il 20.12.2016, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale chiesta dal ricorrente.

*

Il Giudice dott. Marco Ciccarelli,

a scioglimento della riserva assunta dal GOP dr. Lombardi all'udienza del 13/12/2018,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008, n. 25 e 19 d.lgs. 1.9.2011 n.150

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il provvedimento della C.T. e i motivi di impugnazione. Il parere del Pubblico Ministero.

Il provvedimento della Commissione Territoriale qui impugnato si fonda sulla seguente motivazione: “

Considerato che il racconto reso dal richiedente asilo rispetto ai fatti posti a fondamento della fuga dal Niger si presenta semplice e a tratti estremamente generalizzato. Pur sembrando verosimile la lite descritta tra il padre e i pastori seul, le dichiarazioni si rilevano estremamente sommarie rispetto alle

- il giovane ricorrente dichiara, in modo attendibile, di essere vittima di un conflitto interetnico, le cui conseguenze sul piano personale sono consistite nella morte del padre e nella perdita dei beni che potevano garantire la sua sopravvivenza;
- che il conflitto tra etnie descritto dal ricorrente esista è confermato da molte fonti aperte, da cui si evince anche come esso sfoci in accadimenti violenti e identici a quelli riferiti alla CT;
- lo stato del Niger non dispone di forme adeguate di protezione dei cittadini.

Ad ogni buon conto, il ricorrente, assai giovane, orfano, del tutto indigente, ha in ogni caso diritto all'assistenza umanitaria.

Non ha quindi ritenuto condivisibili le valutazioni e conclusioni della Commissione Territoriale ed ha chiesto che il ricorso sia accolto.

2. Valutazione della domanda e regole probatorie.

L'art. 3 d.lgs. 251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;



e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha fornito precise indicazioni in ordine alla regola probatoria da seguire nelle controversie in tema di richiesta di protezione internazionale, affermando che *“In materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.”*(Cass. S.U. 17 novembre 2008, n. 27310).

3. Presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d.lgs. 251/2007 può essere riconosciuta al *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*. L’art. 14 prevede poi che *“Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

4. Sul provvedimento impugnato e sulla non necessità di una nuova audizione del richiedente.

Va preliminarmente osservato che i motivi di impugnazione articolati nel ricorso non sono tali da rendere necessaria od opportuna una nuova audizione del richiedente asilo. Il ricorrente ha specificamente indicato i motivi per cui chiede l’impugnazione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Torino. I motivi dedotti si sostanziano: da un lato in una valutazione diversa di credibilità del richiedente e, da un altro, in un diverso apprezzamento della situazione esistente nel paese d’origine rispetto a quella presupposta nel provvedimento impugnato. In particolare, mentre la Commissione ha ritenuto che il racconto del richiedente fosse troppo generico e semplice e, pertanto, non fossero configurabili i presupposti né per il riconoscimento della protezione internazionale né per il riconoscimento della protezione sussidiaria, il ricorrente, invero, deduce che il proprio racconto è credibile e la situazione generale in cui versa il Niger è tale da poter integrare i presupposti dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007. L’accertamento, pertanto, circa la situazione del paese d’origine deve quindi essere compiuto d’ufficio,

sulla base delle COI disponibili, e a tal fine è (almeno nel caso concreto) irrilevante una nuova audizione del richiedente.

5. La situazione generale del paese d'origine (al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria).

La domanda di protezione sussidiaria si fonda sull'assunto secondo cui il Niger verserebbe in una situazione di "violenza indiscriminata" originata da un conflitto interno ed equiparabile a una vera e propria "guerra civile". Di talchè il ricorrente, qualora fosse rimpatriato, correrebbe il rischio concreto di perdere la vita o di subire gravi danni alla propria persona, evenienze considerate dall'art. 14 lettera c) sopra richiamato.

Va detto che, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) dell'articolo 14, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno giustifica il riconoscimento della protezione a prescindere da un diretto coinvolgimento individuale del richiedente nella situazione di pericolo. Tale situazione infatti, proprio perché si sostanzia in un "conflitto generalizzato", è tale da mettere a repentaglio la vita di ogni soggetto che si trovi in quel paese. Diverse considerazioni vanno fatte per le ipotesi di protezione descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14, rispetto alle quali, pur non dovendosi ricercare quel grado di personalizzazione e di coinvolgimento che sussiste nella "persecuzione" (titolo per ottenere lo status di rifugiato), è tuttavia richiesto un collegamento effettivo fra il rischio rappresentato e la situazione personale (cioè la "storia", la "vicenda individuale" del richiedente).

Le fonti internazionali descrivono oggi la situazione del Niger come caratterizzata dal permanere di un elevato rischio di terrorismo, con azioni che si dirigono contro sia obiettivi istituzionali sia obiettivi civili (edifici governativi, caserme e stazioni di polizia, ma anche scuole e infrastrutture dei trasporti). Tuttavia il paese è lungi dall'essere preda di un'incontrollata situazione di conflitto, poiché le forze di sicurezza nazionali e internazionali sono dal 2012 impegnate in un'importante opera di contrasto al terrorismo. Il rischio di rappresaglie terroristiche resta alto, infatti gli attacchi terroristici nel corso del 2017 e 2018 si sono verificati nelle regioni del Diffa, Tillabéri e nella parte occidentale del Paese. L'azione di contrasto ha portato nell'ultimo anno a una riduzione degli attentati (Refworld World report 2017, Amnesty International Report 2017/2018). Questo dato si inserisce in un trend di complessivo ridimensionamento del rischio terroristico nel corso degli ultimi anni, dovuto anche alla reazione delle forze militari governative. Lo Stato del Niger, infatti, viene considerato un forte oppositore del terrorismo nella regione, ha continuato a cooperare con partner internazionali e ha ricevuto assistenza internazionale contro il terrorismo (Refworld World report 2017). Le medesime fonti rilevano anche, in connessione e quale reazione delle forze governative rispetto agli attacchi terroristici, una diffusa situazione di violazione dei diritti umani, che non risparmia la popolazione civile.

Nonostante questa grave situazione, non è tuttavia possibile ravvisare una situazione di conflitto generalizzato. L'elevato livello di rischio di attentati terroristici non è equiparabile a una guerra civile,

poiché il pericolo ch'essi comportano è circoscritto e legato alla contingenza di trovarsi in determinati luoghi o situazioni. Mentre il rischio considerato dall'art. 14 lett. c) è generalizzato, sussiste in ogni parte del paese e in ogni momento. In altri termini: l'esercizio della violenza che si manifesta in attentati terroristici (per quanto gravi e numerosi) è pur sempre mirato a un obiettivo specifico e si distingue, come tale, da quella situazione di "violenza indiscriminata" che è propria della guerra civile, nelle sue diverse possibili manifestazioni.

Tenuto conto dunque dell'attuale situazione del paese d'origine, quale emerge dalle COI aggiornate a cui s'è fatto riferimento, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 14 lett. c) del citato d.lgs.251/07.

6. Sull'attendibilità del richiedente

Anche sotto il profilo dell'attendibilità del richiedente non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il sig. Aboubacar riferisce di essere un cittadino nigerino, di etnia *hausa* e di religione musulmana. Racconta di aver perso la madre e che con il padre svolgeva attività agricola nel villaggio in cui risiedeva. Il 13 maggio 2015 un gruppo di persone di etnia *peul* hanno invaso il terreno di sua proprietà e, in tale circostanza, vi è stato uno scontro tra di essi e il padre, il quale è rimasto ferito mortalmente. A seguito di ciò, il sig. Aboubacar è fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso dal gruppo *peul*, in quanto avrebbe assistito all'uccisione del padre.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, del tutto sfordite di elementi oggettivi di prova legati alla situazione personale del richiedente, non possono dirsi veritiere, nel senso di cui al citato art. 3 comma 5 D.lgs. n. 251/2007 difettando i requisiti di cui ai punti c) ed e). Si consideri infatti quanto segue.

- In generale, si rileva che il racconto del ricorrente risulta essere stereotipato, privo di adeguate specificazioni in merito alla narrazione della vicenda (nonostante le plurime richieste di dettaglio rivolte dalla Commissione).
- Il richiedente non fornisce elementi caratterizzanti le minacce di morte subite, ma allega genericamente che, a seguito della morte del padre, *"i pular (etnia peul) mi hanno detto che mi avrebbero ucciso, non mi avrebbero mai lasciato"*; inoltre prima di tale episodio il sig. Aboubacar non ha subito alcuna minaccia dal gruppo di etnia *peul*, non aveva mai visto quel gruppo di persone.
- E' poco attendibile quanto riferito dal richiedente in merito alla celebrazione del funerale del padre. Infatti, egli sostiene che il gruppo di nomadi *peul* si sia recato nel luogo di coltivazione intorno alle ore 15 e che lo scontro con il padre sia avvenuto poco dopo; racconta che la sera stessa egli sia scappato, ma che prima della sua fuga sia riuscito ad assistere al funerale del padre che si sarebbe svolto alle ore 18 circa. La scansione temporale di tali circostanze non risulta, pertanto, coerente con i fatti narrati dal richiedente.

8. Sulla domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari (segue).

Chiarita dunque l'applicabilità, al caso di specie, della normativa previgente al DL 113/2018, va richiamato il principio espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui *"i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione e garanzia nella Costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo in forza dell'art. 2 cost. ma anche perché, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell'interpretazione"* (C. Cost., 22.10.1999 n. 388). Come precisato dalla Suprema Corte (ord. n. 15466/14), *"il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost.. Alla domanda di riconoscimento dell'asilo costituzionale, alla luce della qualificazioni del medesimo stabilita dalla giurisprudenza di legittimità, deve, pertanto, conseguire l'indagine sull'esistenza di una situazione vulnerabile idonea a integrare il permesso umanitario"*. Di conseguenza deve ritenersi che sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno quando, come nel caso, sussistono serie e conclamate emergenze umanitarie nel paese di provenienza. Le fonti internazionali descrivono oggi la situazione nel Niger estremamente delicata. Dal Rapporto *Amnesty International 2017/18 - The State of the World's Human Rights* emerge con chiarezza che la situazione del Niger, in punto emergenza umanitaria, sia ancora oggi instabile. Infatti, si rileva che a Marzo del 2017 il governo del Niger ha dichiarato lo stato di emergenza nelle aree occidentali al confine con il Mali - zona peraltro da cui proviene il richiedente- e ha incrementato le forze di sicurezza dopo gli attacchi di gruppi armati a Tillabéry e Tahoua. Ha rinnovato, inoltre, lo stato di emergenza nella regione di Diffa, dove sono proseguiti gli attacchi dei gruppi armati.

L'emergenza umanitaria è ravvisabile, per un verso, dalla presenza di continui attacchi armati interni (in particolare, gruppi armati, compreso Boko Haram, hanno effettuato almeno 70 attacchi a soldati e villaggi nelle regioni Diffa, Mainé-Soroa, Tillabéry e Bosso, in cui almeno trenta persone, tra cui civili, sono stati uccisi e altri feriti; oltre 60 persone sono state rapite); e dall'altro è confermata anche dal numero di elevate raccomandazioni che le Nazioni Unite hanno rivolto allo stato del Niger, tali da porre fine all'emergenza stessa. (Amnesty International Report 2017/2018, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Niger).

Sotto altro profilo, occorre evidenziare che i bisogni umanitari più significati in Niger persistono a causa dell'insicurezza alimentare, dell'alta denutrizione dei bambini e dello sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone a seguito delle crisi regionali del Mali e del Lago Chad. Anche nei periodi di buona agricoltura, tra i 4 e i 5 milioni di persone soffrono di carenza di cibo. Con una grave crisi alimentare e nutrizionale che colpisce milioni di persone, il 2018 è un anno particolarmente difficile per la regione del

